

ALLEGATO A 1432 DEL 08/07/2019

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA	2
1. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI	3
2. ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI.....	4
3. LA COMUNICAZIONE DI AVVIO CORSI.....	5
4. LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI ...	5
5. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, VERIFICHE DI APPRENDIMENTO e CERTIFICAZIONE FINALE ...	5
6. LA FORMAZIONE E-LEARNING	7
7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL TERRITORIO REGIONALE	8
7.1 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	8
7.2 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	10
7.3 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI	12
7.4 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	13
7.5 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, TRASFORMAZIONE E SMONTAGGIO PONTEGGI.....	15
7.6 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI	17
7.7 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE	19
7.8 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE	22

PREMESSA

Le Linee Guida, allegate al presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante, intendono **Disciplinare** nel territorio della Regione Siciliana le modalità di svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente ed elencati nella successiva Tabella 1.1. al fine di garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace delle specifiche figure della sicurezza, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto non specificamente trattato nel presente documento, si rimanda integralmente a quanto sancito nelle specifiche norme ed accordi di riferimento.

1. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Decreto è istituito l'“*Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*” contenente i soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi di formazione ed aggiornamento indicati nella successiva Tabella 1.1.

Per essere inseriti in questo Elenco i Soggetti Formatori dovranno seguire le procedure specificate nei paragrafi specifici.

Di questo Elenco, limitatamente ai corsi di formazione/aggiornamento per Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP e per Dirigenti, Preposti e Lavoratori, fanno automaticamente parte tutti i Soggetti Formatori attualmente inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al D.A. 1619/2012 e s.m.i.

Tabella 1.1: Elenco dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro regolamentati nel territorio della Regione Siciliana

CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	CODICE CORSO
Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione.	art. 32 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016	RSPP_ASPP
Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP.	art. 34 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n. 223/11 e s.m.i.	DL_RSPP
Dirigenti, Preposti e Lavoratori.	art. 37 D.lgs. 81/2008 Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	DIR PRE LAV
Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.	art. 98 e Allegato XIV D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	CSE_CSP
Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi.	art. 136 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	ADD_PONT
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.	art. 116 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	ADD_FUNI
Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.	art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012	OPER_ATTR
Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.	art.161, comma 2-bis, D.Lgs. 81/2008 – Decreto Interministeriale 4 marzo 2013	ADD_STRAD

Ad ogni soggetto formatore verrà attribuito un **codice identificativo univoco** [Codice IDu], secondo le procedure di riportate nei paragrafi specifici. Tale codice, che sarà parte integrante degli attestati di formazione, come specificato al successivo capitolo 5, permetterà un immediato riconoscimento dell'attestato stesso.

Il “*Format Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*” è riportato al punto 1 dell'**Allegato A. 1** del presente Decreto.

2. ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

Il paragrafo 12.10 dell'Accordo Stato – Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 recita: *«in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012)».*

Per quanto sopra, ai sensi del presente decreto, è istituito l'**Elenco Regionale degli Organismi Paritetici**.

Di questo Elenco fanno automaticamente parte tutti gli organismi paritetici attualmente inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi paritetici di cui al D.A. 1619/2012 e s.m.i.

Tale elenco è istituito al fine di agevolare i datori di lavoro nell'individuazione degli Organismi Paritetici ai quali dovranno rivolgersi per l'organizzazione dei corsi prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Gli Organismi Paritetici per essere legittimati devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato Regioni n.128 del 2016, nota al Punto 2, lettera l:

«Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.

*Considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [...]" si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:*

- 1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;*
- 2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;*
- 3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);*
- 4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.*

I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento».

Al fine di essere inseriti nell'Elenco Regionale degli organismi paritetici e di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, gli organismi paritetici dovranno presentare all'Assessorato della Salute - DASOE specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all' Allegato A. 4

“Modello Istanza per l’inserimento nell’Elenco Regionale degli Organismi Paritetici” del presente Decreto.

Il “Format Elenco Regionale degli Organismi Paritetici” è riportato al punto 2 dell’**Allegato A. 1** del presente Decreto.

3. LA COMUNICAZIONE DI AVVIO CORSI

I soggetti formatori, inseriti nell’Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1 del presente Decreto, almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso, trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso**, come specificato nei capitoli successivi per ogni singolo corso di formazione/aggiornamento oggetto del presente decreto.

L’ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell’ASP, il corso potrà essere avviato.

All’avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l’elenco definitivo dei partecipanti.

4. LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

Al fine dell’inserimento nell’“Elenco Regionale dei Soggetti Formatori”, di cui al capitolo 1, è istituita la “**Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori**”, di seguito anche denominata Commissione, collocata funzionalmente presso il DASOE dell’Assessorato della Salute.

In fase di prima applicazione del presente decreto per Commissione si intende la Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori già istituita ai sensi del paragrafo 1.4 del D.A. 1619/12.

La Commissione, esaminata la documentazione prevista dalle procedure specificate per ogni singolo corso di formazione/aggiornamento, entro 30 giorni rilascerà **parere di accoglimento** per l’inserimento *nell’Elenco Regionale dei soggetti formatori o nell’Elenco Regionale degli organismi paritetici*, oppure potrà richiedere eventuali integrazioni documentali.

Ogni variazione dei dati deve essere comunicata alla Commissione la quale verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti e aggiornerà i suddetti elenchi.

5. MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E CERTIFICAZIONE FINALE

Le modalità di effettuazione dei corsi di formazione/aggiornamento oggetto del presente decreto e delle verifiche dell’apprendimento, ove previste, devono essere svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008, degli Accordi Stato Regioni e delle normative regionali di riferimento.

La verifica dell’apprendimento è effettuata da una Commissione composta dal Responsabile del progetto formativo e da almeno un docente del corso. L’ASP territorialmente competente potrà richiedere di partecipare alle suddette verifiche.

Detta commissione formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige un sintetico documento, composto da relativo verbale e da un elenco identificativo completo degli idonei.

Per ciascuno dei soggetti formati, che hanno superato le verifiche finali dei corsi di formazione, il soggetto formatore rilascia il relativo attestato, come meglio specificato nei paragrafi successivi. L'attestato deve contenere un **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], costituito dal *codice identificativo univoco*, [Codice IDu], assegnato dalla Commissione al singolo soggetto formatore, seguito da un *codice progressivo numerico*, contenente informazioni relative all'anno in cui si svolge l'evento formativo, la numerazione progressiva degli attestati relativamente al corso di formazione organizzato.

Ad esempio ME_022/2017_0062/RSPP_ASPP è il codice progressivo univoco del quale ME_022 è il Codice IDu assegnato dalla Commissione, 2017 l'anno di riferimento, 0062 corrisponde al sessantaduesimo soggetto formato per il corso di formazione RSPP_ASPP organizzato dal Soggetto formatore nell'anno di riferimento.

In maniera del tutto analoga l'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento riporterà il codice identificativo come sopra specificato, corredato dalla lettera "A", indicante appunto "Aggiornamento".

Ad esempio CT_035/2018/0020/CSE_CSP/A è il codice progressivo univoco, del quale CT_035 è il Codice IDu assegnato dalla Commissione, 18 l'anno di riferimento, 0020 corrisponde al ventesimo soggetto formato per il corso di aggiornamento per COORDINATORE organizzato dal soggetto formatore nell'anno di riferimento.

La tabella seguente riporta il codice corso definito per ogni corso di formazione.

	CORSO	CODICE CORSO
1)	Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione	RSPP_ASPP
2)	Datori di lavoro che svolge le funzioni di RSPP	DL_RSPP
3)	Dirigenti	DIR
4)	Preposti	PREP
5)	Lavoratori	LAV
6)	Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	CSP_CSE
7)	Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi	ADD_PONT
8)	Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	ADD_FUNI
9)	Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione	OPER_ATTR
10)	Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare	ADD_STRAD

L'**Allegato A. 3** del presente Decreto "Attestato di Frequenza" riporta il Fac-simile dell'Attestato di frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento da utilizzare.

6. LA FORMAZIONE E-LEARNING

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n.128 del 2016 si rappresenta che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dai relativi Accordi e nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning" del suddetto Accordo.

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo della regolamentazione dell'utilizzo della modalità e-Learning per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

PERCORSI FOROMATIVI	NORME DI RIFERIMENTO	EROGABILI IN MODALITA'E-LEARNING	
		CORSI DI FORMAZIONE BASE	CORSI DI AGGIORNAMENTO
RSPP e ASPP	art. 32 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n.128/16	Modulo A	Si
Datori di lavoro/RSPP	art. 34 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n. 223/11 e s.m.i.	Modulo 1 e 2	Si
Dirigenti	art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	Tutto il corso	Si
Preposti	art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	Solo da punto 1 a punto 5	Si
Lavoratori	art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	Formazione generale e specifica – Rischio Basso	Si
Coordinatore sicurezza	art. 98 e Allegato XIV D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	Solo per Modulo Normativo e Giuridico	SI
Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi	art. 136 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	NO	NO
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	art. 116 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	NO	NO
Operatori di attrezzature	art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008 -Accordo Stato- Regioni n.53/2012	Formazione generale Moduli giuridico-normativi e tecnico	NO
Addetti alle attività di segnaletica stradale	art.161, comma 2-bis, D.Lgs. 81/2008 e D.I. 4 marzo 2013	NO	NO

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL TERRITORIO REGIONALE

Il presente capitolo descrive, per ogni corso di formazione/aggiornamento di cui alla tabella 1.1 del capitolo 1 del presente Decreto, le procedure e le modalità di svolgimento, come descritte nei paragrafi successivi.

7.1 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i.

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nel suddetto Accordo.

7.1.1. Individuazione dei soggetti formatori

Ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni n.128 del 7 luglio 2016 sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP):

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie provinciali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) le Università;
- c) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- d) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- e) l'INAIL;
- f) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- g) l'amministrazione della Difesa;
- h) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- i) Formez;
- j) SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- k) gli ordini e i collegi professionali;
- l) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015 "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge*

regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale”;

- m) le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento, fatte salve le indicazioni riportate nella successiva Nota 1);
- n) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

Nota 1):

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli Organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento secondo quanto previsto dalla nota al punto 2, lettera l) dell'Accordo Stato – Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 riportata nel precedente capitolo 2.

7.1.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere da a) a k) del paragrafo 7.1.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intende erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere l), m) ed n) del paragrafo 7.1.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 2** del presente Decreto "*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*", all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.1.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui all'**Allegato AC. 1** del presente Decreto, "*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione*."

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

7.1.4. Attestazioni

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui al punto 11 Stato - Regioni n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i., secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 3** del presente Decreto.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

Il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione "*Fascicolo del corso*". Tale documentazione deve essere conservata, presso il

soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere le indicazioni di cui al punto 11 Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i..

7.2 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente paragrafo individua le nuove modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione, di seguito corsi di formazione per DL/RSPP.

Il presente paragrafo modifica e sostituisce il capitolo 1 delle linee guida allegate al DA 1619/2012.

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nell'Accordo Stato-Regioni n.223 del 21 dicembre 2011 e s.m.i.

7.2.1. Individuazione dei soggetti formatori

Ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 sono **soggetti formatori** dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per DL/RSPP:

1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Provinciali, ecc.) e della formazione professionale;
2. le Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
3. l'INAIL;
4. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
5. la Scuola Superiore della pubblica amministrazione;
6. altre scuole superiori delle singole amministrazioni;
7. gli Ordini ed i Collegi professionali del settore di specifico riferimento;
8. le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fatte salve le indicazioni riportate nelle note 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
9. gli Organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
10. i Fondi Interprofessionali di settore.

Ai sensi del paragrafo 1 lettera a) dell'Accordo Stato Regioni n.223/2011, così come modificato dal punto 12.8 dell'Accordo Stato Regioni n.128/2016, la Regione Siciliana può autorizzare o ricorrere ad **ulteriori soggetti** operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015 “*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale*”.

Tali ulteriori soggetti formatori, al fine di essere inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori, di cui al capitolo 1 del presente Decreto, dovranno seguire le procedure di cui al successivo paragrafo 7.2.2.

7.2.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui ai punti dal n. 1 al n. 7 del paragrafo 7.2.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intende erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui ai punti dal n. 8 al n. 10 del paragrafo 7.2.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, specifica **istanza**, secondo lo schema di cui **all'Allegato A. 2** del presente Decreto "*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*", all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

I soggetti sopra indicati ai punti dal n. 2 al n. 10, come previsto dal suddetto Accordo, possono altresì avvalersi di **soggetti formatori esterni** alla propria struttura. Tali soggetti devono essere accreditati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come indicato nel precedente paragrafo, e devono rispettare le procedure per essere inseriti nell'"Elenco Regionale dei soggetti formatori", di cui al successivo paragrafo.

7.2.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la comunicazione di avvio corso di cui all'**Allegato AC 2** del presente decreto "*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione*".

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

7.2.4. Attestati di formazione

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui al paragrafo 6 dell'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 3** del presente Decreto.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

7.3 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione per dirigenti, preposti e lavoratori di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, n.153 del 25 luglio 2012 e n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i.

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nelle suddette norme.

Si rappresenta che ai sensi della normativa vigente il datore di lavoro può organizzare i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, n.153 del 25 luglio 2012 e n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i. Nell'ambito dell'organizzazione dei suddetti corsi il datore di lavoro può incaricare docenti formatori in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Soltanto nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di Soggetti formatori esterni per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso dovrà rivolgersi a Soggetti formatori inseriti nell'"Elenco Regionale dei Soggetti Formatori" di cui al capitolo 1 del presente Decreto.

Tali Soggetti formatori dovranno trasmettere, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi, al Dipartimento di Prevenzione, delle AA.SS.PP competenti per territorio, la comunicazione di avvio corso di cui all'**Allegato AC 3** del presente Decreto "*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per lavoratori, preposti e dirigenti*".

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

7.3.1. Attestati di formazione

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, ove prevista, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui al paragrafo 7 dell'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3 del presente Decreto.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

7.4 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La formazione e l'aggiornamento del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di seguito CSP/CSE, sono disciplinati dall'articolo 98 e dall'Allegato XIV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'Accordo Stato – Regioni n. 128 del 7 luglio 2016.

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei suddetti corsi nel territorio regionale. Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito dalla normativa vigente.

7.4.1. Individuazione Dei Soggetti Formatori

Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per CSP /CSE:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale di diretta emanazione regionale;
- b) INAIL;
- c) Università;
- d) Ordini e collegi professionali;
- e) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- f) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e le scuole edili costituite nell'ambito degli stessi organismi paritetici, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto.

7.4.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 7.4.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intende erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.4.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.2** del presente Decreto "*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*", all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.4.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui di cui all'**Allegato AC 4**, del presente Decreto "*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori*",

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, al quale si fa riferimento.

7.4.4. Attestati di formazione

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, ove prevista, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui all'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 3** del presente Decreto

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

Il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione "*Fascicolo del corso*".

7.5 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, TRASFORMAZIONE E SMONTAGGIO PONTEGGI

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi (ex art. 136 comma 8 e allegato XXI D.Lgs. 81/2008).

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nella norma suddetta.

7.5.1. Individuazione Dei Soggetti Formatori

Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: *“Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale”*;
- b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) INAIL;
- d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- f) Scuole edili.

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: *“Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale ed essere inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 del presente Decreto”*.

7.5.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere a), limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, b), e c) del paragrafo 7.5.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intende erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere a), limitatamente alle strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: “Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale”, d), e) ed f) del paragrafo 7.5.1, al fine di essere inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, dovranno inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 2** del presente Decreto “Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori”, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.5.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui di cui all'**Allegato AC 5** del presente Decreto *Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi*”.

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, al quale si fa riferimento.

7.5.4. Attestati di formazione

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione secondo le indicazioni riportate dall'Allegato XXI del D. Lgs. 81/2008.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

7.6 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 116 comma 4 e all'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nella norma suddetta.

7.6.1. Individuazione Dei Soggetti Formatori

Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015, *“Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale”*;
- b) Ministero dell'interno “Corpo dei VV. FF”;
- c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- d) INAIL;
- e) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.
- f) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile fatte salve le indicazioni riportate nelle nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- g) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia, fatte salve le indicazioni riportate nelle nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto.
- h) Scuole edili.

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: *“Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale”* ed essere inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 del presente Decreto.

7.6.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere da a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, b), c), d) ed e) del paragrafo 7.6.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni

inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intende erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere f), g) ed h) del paragrafo 7.6.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.2** del presente Decreto "*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*", all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.6.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui all'**Allegato AC 6** del presente Decreto "*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi*".

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, al quale si fa riferimento.

7.6.4. Attestati di formazione

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione secondo le indicazioni riportate dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

7.7 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE

La formazione dei lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari e del datore di lavoro che ne fa uso è disciplinata dall'art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 nonché dall'Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53 (di seguito ASR 53/2012).

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei suddetti corsi nel territorio regionale. Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nel suddetto Accordo.

7.7.1. Individuazione Dei Soggetti Formatori

Ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53 sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali);
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- e) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui all'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate, fatte salve le indicazioni riportate nelle note 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all'Accordo n.53 del 2012, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale*";
- g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'Accordo n.53 del 2012, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell'Accordo n.53 del 2012, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015;
- h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015;
- i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;

l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).

I soggetti formatori devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato I dell'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53, ovvero:

Requisiti di natura generale

Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature.

Per le attività pratiche devono essere disponibili:

a) un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi Allegato A.2 e seguenti);

b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi Allegato A.2 e seguenti);

c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;

d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015 ed essere inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 del presente Decreto.

7.7.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 7.7.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intende erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l) del paragrafo 7.7.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.2** del presente Decreto "*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*", all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.7.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi, trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui di cui **all'Allegato AC 7** del presente Decreto "*Modello di comunicazione avvio corso*

(formazione/aggiornamento) per operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione”

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorso 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nell'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53, al quale si fa riferimento.

7.7.4. Attestati di formazione

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione secondo previsto dal punto 5 dell'Accordo Stato Regioni n. 53/2012.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

7.8 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

La formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare è disciplinata dall'art. art.161, comma 2-bis del D.lgs. 81/2008 e dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019.

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei suddetti corsi nel territorio regionale. Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito dalle suddette norme.

7.8.1. Individuazione Dei Soggetti Formatori

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza - servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
- f) gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile, fatte salve le indicazioni riportate nelle note 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- h) gli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- i) le scuole edili;
- j) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015;

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015

7.8.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del paragrafo 7.8.1. non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente

indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intende erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere g), h), i) ed l) del paragrafo 7.8.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare, prima dell'inizio dell'attività formativa, specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 2** del presente Decreto "*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*", all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.8.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi, trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui di cui **all'Allegato AC 8** del presente Decreto "*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*".

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorso 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, al quale si fa riferimento.

7.8.4. Attestati di formazione

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.